



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili.

L'anno Duemilaquindici addì Nove del mese di Novembre alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

ROLANDI GIOVANNA

CLEMENTE SALVATORE

VIGO MARCO

SAETTONE ANTONIO

OTTONELLO LUCA

FRASSON GIORGIO

BACCINO MARINO

BRIZZO SARA

CELLO SERENA

GAMBETTA ROBERTO

GARBARINI MAURIZIO

SPRIO CALOGERO

TESSORE FRANCO

FASSONE ENRICO

VEZZOLLA MARIA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: ROLANDI GIOVANNA, VIGO MARCO. Il Sen. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. **DELCC - 49 - 2015**

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l'autorizzazione dei
passi carrabili**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore Territorio e Infrastrutture
Servizio Pianificazione Territoriale
Ing. Francesco Barone

Illustra la pratica in oggetto il Sindaco.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.09.2014, esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'autorizzazione dei passi carrabili;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'aggiornamento del vigente regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili ed in particolare ai seguenti articoli:

- Art. 5 Distanze dalle intersezioni
- Art. 6 Dimensioni dei passi carrabili
- Art. 15 Diritti di istruttoria e sopralluogo
- Art. 20 Entrata in vigore

in quanto in fase operativa sono emerse difficoltà di applicazione della norma così come prevista nelle originaria versione approvata da ultimo con la delibera di CC 55/2014;

VISTA la bozza del Regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili modificato redatta dal Settore Territorio e Infrastrutture e ritenuto di approvarla;

CONSIDERATO che la stessa variazione è stata favorevolmente sottoposta all'esame della Commissione Edilizia Comunale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Edilizio vigente nella seduta del 29.10.2015;

VISTO il testo modificato ed integrato del regolamento in questione in cui le integrazioni sono evidenziate scritte in color azzurro e le parti eliminate sono evidenziate in giallo e sono barrate con una linea continua nera, allegato sotto la lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il testo del Regolamento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 comma 6 dello Statuto Comunale tutt'ora vigente, corrisponderà al documento allegato sotto la lettera "A", privo delle parti abrogate e con le parti aggiunte;

DATO ATTO che la pratica in oggetto è stata esaminata nella seduta delle Commissioni Consiliari congiunte del 29.10.2015;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del D.L.gs. n. 267/2000 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Territorio ed Infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale, allegato;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di modificare il vigente regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili come indicato nell'allegato lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che le abrogazioni sono evidenziate in giallo e sono barrate con una linea continua nera mentre le modifiche e le integrazioni sono evidenziate in colore azzurro;
- 3) di dare atto che il Regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili entrerà in vigore a seguito della approvazione e della sua esecutività, nonché dopo l'avvenuta duplice pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio on line del Comune, come previsto al comma 6 dell'art. 68 dello Statuto Comunale tutt'ora vigente.

Successivamente, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000.

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~**CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE***Provincia di Savona***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI****INDICE:**

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Disciplina degli accessi su strade urbane
- Art. 4 Ubicazione dei passi carrabili
- Art. 5 Distanze dalle intersezioni
- Art. 6 Dimensioni dei passi carrabili
- Art. 7 Caratteristiche tecniche
- Art. 8 Tipologie costruttive
- Art. 9 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione
- Art. 10 Titolo autorizzativo
- Art. 11 Dissuasori di sosta
- Art. 12 Passi carrabili temporanei
- Art. 13 Passi carrabili già autorizzati
- Art. 14 Sanzioni e revoca
- Art. 15 Diritti di istruttoria e sopralluogo
- Art. 16 Spese segnaletica
- Art. 17 Determinazione della tassa
- Art. 18 Abrogazioni
- Art. 19 Disposizioni transitorie finali
- Art. 20 ~~Entrata in vigore~~

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'apertura di passi carrabili su tutti gli spazi aperti all'uso pubblico e le strade ubicate all'interno del centro abitato, come definito ai sensi dell'art. 4 del DLGS 285/1992.

Per le strade esterne alla perimetrazione di centro abitato, la regolamentazione è di competenza dell'ente proprietario della strada a cui andrà rivolta l'istanza per l'autorizzazione. Al medesimo ente proprietario andrà rivolta l'istanza di autorizzazione anche nel caso in cui, pur trattandosi di strada posta all'interno del centro abitato, la proprietà del sedime non sia comunale.

Art. 2 Definizioni


Per la definizione di "passo carrabile" si rinvia all'art. 3, comma 1, punto 37) del D.LGS n° 285/1992 Codice della Strada che lo definisce come "accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".

Il passo carrabile può essere individuato da apposito manufatto stradale ovvero a raso senza opere ed apprestamenti:


- a) *Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale* costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano parcheggi, percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~


testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~



ACCESSO CON ABBASSAMENTO
DEL MARCIAPIEDE




ACCESSO CON RAMPA CARRABILE




ACCESSO CON ATTRAVERSAMENTO
DI PERCORSO PEDONALE O CICLABILE

Esempi di passi carrabili con manufatto

- b) *Passi carrabili privi di manufatto*, a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).



ACCESSO A RASO



ACCESSO AGRICOLO

Esempi di passi carrabili privi di manufatto

Sono inoltre considerati passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono considerati passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

Qualunque accesso veicolare dalla area pubblica all'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli deve essere sempre:

- autorizzato ai sensi dell'art. 22 D.LGS n° 285/1992 "Codice della Strada", dell'art. 46 del DPR 495/1992 e secondo le disposizioni del presente Regolamento comunale;
- individuato mediante l'apposizione del cartello cui all'art. 120 fig. II 78 del DPR 495/1992;
- individuato mediante specifica numerazione civica ovvero mediante i dati catastali della particella destinata alla sosta del veicolo;

Tutte le aree private aperte al pubblico transito veicolare, cioè non dotate di passo carraio, si intendono gravate di servitù di pubblico passaggio e quindi assimilate alle strade pubbliche, ove la

testo abrogato: ~~>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

regolamentazione e la segnaletica stradale spettano al Comune ai sensi del combinato disposto degli art. 37, comma 1, lettera c) e 38 comma 10 del D.LGS 285/1992 "Codice della Strada".

Art. 3 Disciplina degli accessi su strade urbane

Per motivi di sicurezza stradale - in funzione della classificazione delle strade - l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse.

Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni, gli accessi sono progettati prevedendo corsie di accesso con lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

Per "accessi diretti" si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

Art. 4 Ubicazione dei passi carrabili

I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica.

In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

Art. 5 Distanze dalle intersezioni

La distanza di cui all'art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 è derogabile nel caso di passi carrai esistenti, autorizzati o comunque realizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento cui al DPR 16.12.1992 n. 495 nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.

Gli Uffici competenti valutano le situazioni relative ad immissioni, su strade della rete locale, di strade senza uscita e/o di strade con scarsa circolazione dinamica, funzionalmente assimilabili ad accessi privati, al fine di definire se tali immissioni costituiscono intersezione stradale per l'applicazione della norma di cui all'art. 46 comma 2 lett. a) del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, relativa alla distanza minima.

L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

Art. 6 Dimensioni dei passi carrabili

La larghezza utile dei nuovi passi carrai non deve essere inferiore a mt 3,5 per gli accessi ad immobili con destinazione diversa da quella industriale ovvero larghezza utile del passo carraio non inferiore a m. 8 per gli accessi ad immobili con destinazione industriale o equivalente.

La larghezza del varco dovrà essere comunque dimensionata in modo tale da permettere la agevole manovra di entrata/uscita dall'area di sosta laterale alla strada, senza invasione della carreggiata parallela o delle aree di sosta frontali al varco, se esistenti.


Nelle strade non classificate ZTL, Aree Pedonali e Zone 30 ai sensi del Codice della strada il passo carraio dovrà inoltre disporre di idonea piazzola per la inversione di marcia, in modo tale da permettere l'uscita solamente in modo frontale rispetto alla strada pubblica.

Le dimensioni minime delle aree di sosta laterali idonee alla sosta dei veicoli vengono così esemplificate:


testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

a) per strade non classificate ZTL, Aree Pedonali e Zone 30- con piazzola di inversione di marcia



b) per strade classificate ZTL, Aree Pedonali e Zone 30 – senza piazzola di inversione di marcia



Per stabilire la larghezza del varco del passo carraio si considera *ciglio della strada* il limite della carreggiata corrispondente al cordolo del marciapiede, ovvero in caso di assenza di questo, dal confine tra proprietà privata e la strada pubblica, a prescindere alla presenza o meno di aree destinate alla sosta. La larghezza della carreggiata viene stabilita in m. 3,50, in caso di senso unico, e in m. 3,00 in caso di strada a doppio senso, a prescindere dalla presenza di aree di sosta.

Nel caso di accessi carrai direttamente dalla strada (garage, officine, locali deposito, ecc.) le serrande, cancelli, sbarre ecc. devono essere sempre motorizzati, radiocomandati a distanza e muniti di apposita luce di segnalazione.

Gli adeguamenti del marciapiede saranno a cura e spese del concessionario secondo le seguenti norme:

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

a)- per marciapiedi di larghezza non superiore a cm. 150:

Abbassamento del marciapiede da quota + cm. 15 a quota cm. 0 rispetto la sede stradale con inclinazione massima in senso longitudinale consentita del 6% ;

L'abbassamento a quota cm. 0 rispetto la sede stradale dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

b)- marciapiedi di larghezza superiore a cm. 150:

Smusso con larghezza minima del marciapiede di cm. 150, a quota cm. +15 dal piano stradale;

Lo smusso dovrà avere la dimensione del passo carraio richiesto aumentata di m. 1;

Non sono ammessi passi carrabili con accessi rialzati rispetto alla strada pubblica o il marciapiede, dovrà pertanto sempre realizzarsi l'abbassamento del ciglio del marciapiede e della soglia dell'area laterale idonea alla sosta.

Lo smusso del ciglio del marciapiede dovrà essere sempre realizzato con cordolo in cls prefabbricato ovvero con il medesimo materiale del cordolo esistente del marciapiede dotato di voltatesta di raccordo con i bordi esistenti;

Nel caso di passi carrai afferenti ad immobili aventi destinazione non abitativa od a immobili composti da più di 5 unità immobiliari abitative l'accesso carraio dovrà essere separato da quello pedonale, quest'ultimo dovrà avere una larghezza non inferiore a cm. 120.

Per passi carrai relativi ad aree destinate a stazionamento di tre o più veicoli il Comune può imporre misure diverse in relazione ai raccordi con la viabilità e al mantenimento dei percorsi pedonali.

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata (ml. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All'arretramento si può derogare nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sbocco o comunque con traffico estremamente limitato.

~~Per le aree di sosta laterali già esistenti, anche se realizzate in epoca successiva all'entrata in vigore del codice della strada, non è necessario procedere all'arretramento del sistema di chiusura o procedere alla sua meccanizzazione, qualora esista un'area di manovra prospiciente il varco che permetta lo stazionamento del veicolo, per il tempo necessario ad effettuare l'apertura o la chiusura del cancello/serranda, senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare ovvero quando il passo carraio sia posto in fregio a strade senza uscita o a strade con scarsa circolazione dinamica.~~

L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli, sono quindi escluse vetrine, sporti dei negozi o vani scale.

La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile.

L'accesso carrabile non può coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili e fermate autobus.

La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.

Gli elementi di chiusura dell'accesso carrabile non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.

Qualora si presentassero casi atipici e/o singolari, non rientranti nella casistica sopraesposta, determinati da preesistenze di carattere vincolante e di fatto inamovibili – in assenza di soluzioni alternative o che costituiscano gravissimo pregiudizio economico per il richiedente – potranno essere concesse deroghe, solo nel caso sussista la possibilità di specifici provvedimenti di regolamentazione del traffico veicolare nell'area, che non costituiscano lesioni all'interesse pubblico generale.

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

Art. 7 Caratteristiche tecniche

I percorsi interni al passo carrabile rispettano la larghezza minima stabilita per quest'ultimo dalle disposizioni del precedente art. 6.

Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, qualora si tratti di "accessi diretti", nei percorsi interni, prima dell'immissione in sede stradale, è previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 4,5 metri, i cancelli o i portoni sono arretrati e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale.

Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 2, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli;

Art. 8 Tipologie costruttive

I passi carrabili sono di due tipi:

- a) *Passi carrabili privi di manufatto*, a "raso": realizzati senza opere edili.
- b) *Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale*: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato bituminoso). Può essere previsto che la pavimentazione sia in materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

Art. 9 Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali – e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale o di marciapiede che modifica le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili o degli accessi adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 10 Titolo autorizzativi del passo carraio

L'apertura dei nuovi passi carrabili, la modifica o la regolarizzazione di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore.

Inoltre nel caso di locali o aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere

testo abrogato: ~~>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

presentata dal diretto interessato e corredata da nulla osta o assenso dell'amministratore condominiale o dei proprietari.

La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 8, è effettuata dall'Ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.

L'Ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali, in conformità con quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, delimitanti il passo carrabile, con modalità previste nel presente Regolamento e indicate nel provvedimento autorizzativo.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda anche l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, o modifiche dell'esistente, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata, successivamente alla acquisizione di permesso di costruire ai sensi della vigente normativa in materia, con gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto. Per tali interventi dovrà essere richiesto in via preventiva il parere-nulla osta del Settore LL.PP. e Viabilità e del Comando di P.M., qualora l'istanza edilizia ne sia sprovvista, sarà cura dell'Ufficio competente al rilascio del titolo abilitativo a richiederlo al Settore LL.PP. e Viabilità e del Comando di P.M.. Senza il parere-nulla osta preventivo la pratica edilizia non è procedibile.

Le sole C.I.L. o S.C.I.A. non possono essere considerate quali autorizzazioni per l'apertura o modifica di accessi sulle strade pubbliche, o comunque per interventi che influiscono sulla circolazione veicolare o pedonale, dove invece, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 25, del D.Lgs 285/92, occorre che l'Ente proprietario della strada effettui una valutazione preventiva tendente a verificare la sicurezza della circolazione stradale. Per cui in tali casi il soggetto attuatore dovrà richiedere, preventivamente alla presentazione C.I.L. o S.C.I.A., il parere preventivo-nulla osta al Settore LL.PP. e Viabilità e del Comando di P.M.. In caso di mancanza di parere preventivo-nulla osta sarà cura dell'Ufficio ricevente la pratica edilizia a richiederlo al Settore LL.PP. e Viabilità e del Comando di P.M. interrompendo i termini di legge.

Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto servitù di pubblico passaggio da effettuare.

La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.

In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato. Per tale fattispecie il titolare del passo carraio è obbligato a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione.

Con apposito provvedimento vengono dettate le norme di dettaglio relative al procedimento autorizzativo.

Art. 11 Segnaletica e dissuasione della sosta

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

Il passo carraio dovrà essere individuato dall'apposito cartello di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del D.P.R. 495/1992 (fig. II 78) posto sempre a destra del varco.



Esempio cartello

dimensioni normali 45 x 25, dimensioni maggiorate 60 x 40.

A protezione dei passi carrabili sono inoltre autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:


- dissuasori fisici della sosta (fittoni) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- segnaletica orizzontale bianca di margine tratteggiata per tutta la larghezza del passo carraio e da due barre perpendicolari a questo, qualora siano presenti dei parcheggi;
- mediante tracciamento di linea bianca partente dalla proiezione della dimensione di passo carraio a 45° rispetto all'asse longitudinale della strada, sino all'incontro con la linea di margine della stessa, eventualmente integrata dalla zebra delle parti triangolari;
- colorazione in giallo e nero del cordolo del passo carraio come da fig. II 448 art. 152 del DPR 495/1992, la stessa colorazione può essere riportata nella parte bassa della chiusura del passo carraio per un'altezza di cm. 30;
- rappresentazione orizzontale del segnale di divieto di sosta (fig. II 74 art. 120 regolamento DPR 495/1992) in materiale termoplastico pre-formato, di dimensione da 60 a 90 cm. di diametro, da porre in opera in asse al passo carraio stesso.

Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.


Esempi di segnaletica:

testo abrogato: ~~>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~



Esempio di composizione segnaletica prevista dalle lettere b), c), e) senza arretramento sistema di chiusura



Esempio di segnaletica prevista dalle lettere d) fig. II 448 art. 152 - D.P.R. 495/1992

Per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, oppure per separare più passi carrabili aventi un unico accesso od abbassamento del marciapiede, devono essere utilizzati sia:


- a) i delineatori previsti dall'art. 174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
- b) il cartello di cui alla fig. II 78 art. 120 del citato D.P.R. posto sempre a destra del varco.

I delineatori di accesso sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro esterno mm. 80, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20. I paletti devono avere altezza minima da terra di metri 1 ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata al limite dell'area ad uso pubblico.

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata sulla Concessione come larghezza del passo carrabile.



*Delineatore di accesso carrabile
art. 174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495*

Art. 12 Passi carrabili temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri) e sono subordinati a permesso di costruire o altro titolo abilitativo. I loro effetti cessano al termine dei lavori di cui al titolo autorizzativo.

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 13 Passi carrabili già autorizzati

Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

La dimostrazione dell'esistenza del passo carraio può essere anche fornita mediante documentazione catastale antecedente l'anno 1992, ovvero dalla presenza di elementi fisici quali, cancelli, aperture, smussi, raccordi, o altri elementi idonei all'identificazione del passo carraio, comunque anteriori al 1992.

In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

Art. 14 Sanzioni e revoca

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.

Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Per le violazioni non previste dal Codice della Strada saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis del Testo Unico 267/2000.

Art. 15 Diritti di istruttoria e sopralluogo

E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di Euro ~~(100,00)~~ 70,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di

presentazione della richiesta medesima.

Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di passo carrabile, il diritto è applicato nella misura di Euro ~~(80,00)~~ 55,00. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al

comma 1.

Nel caso di presentazione di richiesta integrativa di dissuasori di sosta è applicato il diritto nella misura di Euro 50,00.

Art. 16 Spese segnaletica

Le spese del cartello di passo carrabile definite in Euro 30 sono a carico del richiedente.

Sono a carico del richiedente tutte le spese per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria secondo le prescrizioni del comando di Polizia Municipale; la relativa spesa verrà di volta in volta quantificata in maniera pari al costo sostenuto dall'Amministrazione.

Art. 17 Determinazione della tassa

Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento comunale in materia.

Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare massimo - così come indicata all'art. 44, comma 1° del medesimo D.L. - ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Qualora la richiesta preveda anche la realizzazione della segnaletica di dissuasione della sosta di cui all'esempio dell'art. 11 lettera c), la tassa è calcolata per una larghezza corrispondente alla proiezione delle barre perpendicolari di termine della sosta.

La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili a raso.

Qualora risulti necessario vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, si applicherà la tassa occupazione del suolo pubblico, nella misura pari al 30% della tariffa ordinaria prevista per il suolo pubblico all'area di manovra necessaria per l'accesso.

testo abrogato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

testo modificato: ~~lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit~~

Art. 18 Abrogazioni

~~E' abrogato l'art. 25 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche all'oggetto: "Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie - Disciplina e tariffe", nonché ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente regolamento.~~

Art. 19 Disposizioni transitorie finali

Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi dell'art. 15 comma 2, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'occupazione di suolo pubblico effettuata con passi e accessi carrabili non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 Entrata in vigore

~~Il presente regolamento per la parte relativa alle entrate entra in vigore dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 esecutività della delibera di approvazione.~~

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 41/2015

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sen. Franco Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li

- 3 DIC 2015

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1^o del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3^o, del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano